



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 66/2025

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942 n.327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.134 - *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;

VISTO la Legge 13 maggio 1940, n. 690 - *“Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - *Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 303/2014 in data 07 aprile 2014 *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose”*;

VISTA l'Ordinanza n. 148/2023 in data 11 agosto 2023 della Capitaneria di Porto di Cagliari - *“Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio nel porto di Cagliari”*;

VISTA l'Ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - *“Regolamento per la disciplina e l'uso del porto di Arbatax”*;

VISTA l'Ordinanza n. 57/2022 in data 05.12.2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax – *Disciplina del sistema PMIS*;

VISTA l'Ordinanza n. 116/2010 in data 23.07.2010 della Capitaneria di porto di Cagliari – *Disciplina delle merci pericolose del porto di Cagliari*;

TENUTO CONTO che il predetto Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n.272 attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale la competenza di stabilire tempi, limiti e modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 – *“Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTA la Risoluzione IMO A.531(14), adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;

RAVVISATA la necessità di integrare le norme contenute nei provvedimenti sopraccitati, inerenti le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo (transhipment) delle merci pericolose, tenuto conto anche di condizioni locali e/o circostanze speciali;

CONSIDERATA altresì la necessità di dettare norme di dettaglio per l'espletamento dei procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo, nonché per il nulla osta allo sbarco e reimbarco su altre navi delle merci pericolose in colli, assicurando il rispetto del termine delle 24 ore dall'istanza, così come prescritto dal D.D. 278/2006, in relazione al funzionamento degli uffici dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;

TENUTO CONTO ai fini dell'applicazione dell'art. 6.12 del D.D. 278/2006, degli orari d'ufficio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;

RITENUTO OPPORTUNO assicurare comunque l'espletamento eccezionale delle relative pratiche in fasce orarie eccedenti l'orario d'ufficio, al fine di venire incontro alle esigenze dell'utenza;

RITENUTO OPPORTUNO per il trasporto di rifiuti, ai fini dello snellimento amministrativo, concedere una tolleranza sulla quantità di merce e sul dato del formulario, indicate nelle informazioni presentate preliminarmente in fase di presentazione dell'istanza, rispetto a quanto riportato sugli originali definitivamente in possesso del trasportatore;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, dettare regole locali per migliorare le procedure amministrative ed operative di imbarco/sbarco di Merci pericolose;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato *“Regolamento per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo ed il transito di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico, a bordo delle navi che approdano nel porto di Arbatax”*.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento i cui contravventori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o una più grave fattispecie di illecito amministrativo, a norma degli articoli nn. 1174, 1231 e 1199 del Codice della Navigazione nonché perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose derivanti da comportamento omissivo

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante trasmissione ai principali enti interessati e tramite la pubblicazione nella sezione Ordinanze del [sito istituzionale](#).

Arbatax, lì (data della registrazione)

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Mattia CANIGLIA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n° 82*

**REGOLAMENTO
PER L'IMBARCO, LO SBARCO, IL
TRASBORDO ED IL TRANSITO DI MERCI
PERICOLOSE E DI RIFIUTI IN COLLI E SU
UNITÀ DI TRASPORTO DEL CARICO, A
BORDO DELLE NAVI CHE SCALANO IL
PORTO DI ARBATAX**



TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 *(premessa)*

Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo d'integrare le procedure relative alla movimentazione di merci pericolose in colli e su unità di trasporto del carico indicate nel Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e nel D.P.R. 134/2005 con quelle derivanti da esigenze di carattere locale già contenute in Ordinanze e Regolamenti.

Laddove non specificato diversamente, valgono le disposizioni già contenute all'interno di tali norme, nonché dei restanti provvedimenti normativi indicati in premessa all'ordinanza che approva il presente regolamento.

Articolo 2 *(Campo di applicazione e definizioni)*

Fermo restando quanto sopra premesso, le norme del presente regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, alle procedure di imbarco, sbarco, trasbordo (*transhipment*) e transito di merci pericolose e di rifiuti in colli e su unità di trasporto del carico a bordo di navi che si trovino nei porti o nelle rade del Circondario Marittimo di Arbatax.

Le definizioni, ai fini del presente regolamento, sono quelle contenute nel Decreto Dirigenziale n. 273/2006, nel D.P.R. n.134/2005 nonché nel D.M. 459/91.

Articolo 3 *(Divieti)*

È vietato l'accesso al porto di Arbatax di navi con a bordo merci pericolose che non siano in possesso della documentazione/certificazione prevista dalla vigente normativa attestante la loro idoneità al trasporto di tali merci.

Articolo 4 *(Sbarco, imbarco e trasbordo di merci pericolose)*

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, le procedure relative alle operazioni di sbarco, imbarco e trasbordo (*transhipment*) di merci pericolose sono quelle di cui al Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e del D.P.R. 134/2005.

L'imbarco o lo sbarco di merci pericolose, nonché il transito delle stesse nel porto di Arbatax dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, con i tempi e le modalità descritte nel successivo TITOLO III del presente Regolamento.

Articolo 5 *(Transito di navi con merci pericolose a bordo)*

Qualora una nave abbia a bordo merci pericolose in transito, i soggetti legittimati di cui al successivo articolo 13 dovranno far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax la comunicazione

prevista dal già citato sistema PMIS, fermo restando l'obbligo per il soggetto che ha presentato la comunicazione in parola di dar corso agli eventuali provvedimenti disposti dall'Autorità Marittima e ad informare il Comando di bordo.

Articolo 6

(Sorveglianza antincendio)

Il servizio antincendio è disciplinato dal *“Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi e nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Cagliari”* approvato con Ordinanza n. 148/2023 in data 11 agosto 2023 della Capitaneria di Porto di Cagliari di raccordo con l'Ordinanza n. 66/2025 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Articolo 7

(Operazioni di bunkeraggio)

Il bunkeraggio alla nave non può essere effettuato durante le operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel *“Regolamento per la disciplina e l'uso del porto di Arbatax”* approvato con ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e successive modifiche.

Articolo 8

(Lavori a bordo della nave)

I lavori a bordo delle navi devono essere eseguiti nel rispetto del *“Regolamento per la disciplina e l'uso del porto di Arbatax”* approvato con ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e successive modifiche.

Durante le operazioni di movimentazione di merci pericolose è comunque vietato usare fiamme libere o fonti termiche.

Eventuali casi particolari, su istanza di parte, verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Autorità Marittima.

TITOLO II

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI MERCI PERICOLOSE

Articolo 9

(Prescrizioni particolari per le operazioni con esplosivi - classe 1)

1. Le navi che abbiano a bordo, in transito, tale tipologia di merci, oltre ad alle prescrizioni previste dal DPR 134/2005, devono:
 - a. Mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio terminante con gassa e assicurato alle bitte della nave, di lunghezza sufficiente per un eventuale rimorchio o comunque a livello del galleggiamento;
 - b. A partire dall'inizio delle operazioni portuali di imbarco esplosivi e per tutta la permanenza della nave all'ormeggio, dovrà essere sempre presente n. 1 rimorchiatore in assistenza dotato di idonee attrezzature antincendio;
 - c. Analogamente, dall'ormeggio nave e fino al termine delle operazioni portuali di sbarco esplosivi, dovrà essere sempre presente n. 1 rimorchiatore in assistenza dotato di idonee attrezzature antincendio;

- d. L'eventuale impiego del rimorchiatore in assistenza alla manovra, se prescritto dalle norme vigenti o richiesto dal comando di bordo della nave, esula dalle prestazioni di assistenza citate ai precedenti punti b) e c).
 - e. Essere ormeggiate con cavi di fibra sintetica o vegetale;
 - f. Essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore;
 - g. Predisporre in coperta delle linee di manichette antincendio collegate a diversi idranti e poste rispettivamente a prora ed a poppa della zona di stivaggio degli esplosivi;
 - h. Garantire un adeguato servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle operazioni commerciali della nave.
2. I comandanti delle navi che devono imbarcare, sbarcare o trasportare esplosivi, oltre le misure indicate al precedente comma 1, devono:
- a. Predisporre lo stivaggio degli esplosivi da sbarcare in modo che lo sbarco degli stessi costituisca la prima operazione commerciale;
 - b. Predisporre lo stivaggio degli esplosivi da imbarcare in modo che l'imbarco degli stessi costituisca l'ultima operazione commerciale;
 - c. Vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco degli esplosivi;
 - d. Assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano adeguatamente illuminate, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di richiedere una ulteriore implementazione della stessa;
 - e. Le operazioni di imbarco o sbarco di esplosivi nelle ore notturne dovranno essere espletate obbligatoriamente sotto la vigilanza del personale dei Vigili del Fuoco.
3. È vietato movimentare altre merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.
4. Le navi che abbiano a bordo esplosivi devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena ultimate le operazioni di imbarco.

Articolo 10

(Disposizioni particolari per le operazioni con sostanze radioattive)

1. Le navi che abbiano a bordo in transito sostanze radioattive aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo (70 KBq/Kg), oltre ad ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.R. 134/2005, devono:
- a. Mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio terminante con gassa e assicurato alle bitte della nave, di lunghezza sufficiente per un eventuale rimorchio o comunque a livello del galleggiamento;
 - b. Essere ormeggiate con cavi di fibra sintetica o vegetale;
 - c. Essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando comunque di dare fondo alle ancore.
2. Le operazioni commerciali potranno iniziare solamente dopo che un "esperto qualificato" (Come definito dagli articoli 70 e 71 del D.P.R. 13.02.1964 n.185 ed iscritto nell'elenco di cui all'articolo 78 del D.L.17 3.1995 n.230) abbia verificato che a bordo della nave le "radiazioni ionizzanti"

siano entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione. In attesa del completamento di tali accertamenti il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.

3. Le navi che devono imbarcare, sbarcare o trasportare merci pericolose radioattive come individuate al comma 1 del presente articolo, oltre alle disposizioni nello stesso indicate devono:
 - a. Accertarsi, prima di iniziare l'imbarco di sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui devono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
 - b. Disporre l'aerazione dei locali e delle zone di stivaggio delle sostanze radioattive PRIMA di iniziare lo sbarco delle stesse;
 - c. Vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco o sbarco delle sostanze radioattive;
 - d. Assicurare, qualora le operazioni di imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto ed il sorgere del sole, che la coperta della nave e la zona di stivaggio delle sostanze radioattive siano adeguatamente illuminate, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di richiedere una ulteriore implementazione della stessa;
4. É vietato movimentare altre merci in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivati materiali radioattivi.
5. Le navi che abbiano a bordo sostanze radioattive devono lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate le operazioni di imbarco.

Articolo 11

(Ulteriori misure di sicurezza per le sostanze radioattive)

1. Nel caso di "radiazioni ionizzanti" superiori alla norma, accertate dall'*Esperto Qualificato*, il Comandante della nave deve:
 - a. Informare immediatamente l'Autorità Marittima;
 - b. Vietare l'accesso a bordo delle persone non appartenenti all'equipaggio;
 - c. Delimitare la zona della nave interessata secondo le indicazioni dell'*Esperto Qualificato*;
 - d. Disporre la bonifica e la decontaminazione attraverso l'intervento di persone qualificate a dirigere tali operazioni;
 - e. Attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall' Autorità Marittima, che comunque dispone l'inizio delle operazioni commerciali.
2. In caso di incidenti dovranno essere adottate le misure di sicurezza indicate nel D.P.R. 134/2005.

TITOLO III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI DETTAGLIO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO, NONCHÉ PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO ED IL REIMBARCO SU ALTRE NAVI DELLE MERCI PERICOLOSE IN COLLI E RIFIUTI PERICOLOSI IN COLLI

Articolo 12

(Tempi di presentazione ed autorizzazione)

Le istanze e qualsivoglia tipologia di comunicazione inerente al presente titolo, devono pervenire all'Autorità Marittima a mezzo sistema PMIS ed entro le seguenti fasce orarie:

- Dal Lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- Sabato, domenica e festivi: dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Ai sensi dell'articolo 6.12 del D.D. 278/2006, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax provvederà a ricevere le relative pratiche nelle fasce orarie sopra citate, nonché espletarle entro il termine delle 24 ore dal momento della presentazione, indipendentemente dall'orario di arrivo della nave.

Casi eccezionali che richiedano tempi di trattazione inferiore, opportunamente rappresentati e motivati dal soggetto istante, verranno trattati di volta in volta.

Articolo 13

(Soggetti legittimati)

Verranno considerate valide, accettate e trattate le sole istanze/comunicazioni presentate dai soggetti legittimati a farlo, ovvero armatore o raccomandatario marittimo.

Eventuali altre persone potranno presentare la documentazione in loro vece, solo se in possesso di apposita delega o procura.

Articolo 14

(Procedure di presentazione della documentazione)

La richiesta di autorizzazione/nulla osta inerente l'imbarco, sbarco o transito di merci pericolose dovrà essere avanzata a questa Autorità Marittima utilizzando esclusivamente il sistema PMIS con le modalità previste dall'Ordinanza n. 57/2022 in data 05.12.2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Sul sito internet istituzionale della Guardia Costiera, alla pagina <http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/pmis2.aspx>, sono disponibili appositi tools e relativi manuali per l'importazione nel sistema PMIS dei dati relativi alle merci pericolose.

In caso di avaria o malfunzionamento dei sistemi informatici dell'amministrazione che inibisca totalmente o parzialmente l'uso del PMIS, verrà attivata la procedura di emergenza prevista dall'Ordinanza di cui al primo comma del presente articolo, utilizzando la modulistica richiamata dal Decreto Dirigenziale n. 278/2006 e del D.P.R. 134/2005. In tal caso, la documentazione dovrà essere leggibile e completa di tutti gli elementi riportati negli originali, a pena

di esclusione dalla trattazione istruttoria della pratica, fermo restando che gli originali dovranno essere comunque di immediata disponibilità prima dell'imbarco, da parte del soggetto che ha presentato l'istanza, una volta che la merce sia presente in porto.

L'incompletezza della pratica al momento della presentazione, ovvero l'incongruenza tra quanto inviato preliminarmente e quanto riscontrato sugli originali, potrà comportare la dilazione dei tempi di rilascio del provvedimento di autorizzazione/nulla osta da parte dell'ufficio. In tal caso, le 24 ore di tempo indicate al precedente articolo 12 decorreranno dal momento in cui la pratica sarà perfezionata e completa.

Il soggetto istante al momento dell'imbarco, deve avere in pronta ed immediata disponibilità i *Rapporti Di Prova* (Rdp) di un laboratorio chimico, ove prescritti ovvero qualora citati sul *Formulario Identificativo dei Rifiuti* (F.I.R.), ovvero altra documentazione idonea a dimostrare le modalità seguite per la classificazione della merce.

Nel caso di rifiuti, dal momento che il carico si trova in porto e fino alla partenza della nave, lo stesso soggetto istante dovrà altresì avere in pronta ed immediata disponibilità i F.I.R. in originale, per l'eventuale consultazione da parte degli organi di controllo.

L'eventuale discordanza tra la documentazione/comunicazione presentata in formato elettronico e quella originale costituirà, fatta salva la ricorrenza di altre fattispecie sanzionatorie, motivo di violazione e rilievo ai sensi del vigente Codice Penale a carico dei responsabili.

Ai fini dello snellimento amministrativo, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'imbarco/nulla osta allo sbarco entro le 24 ore successive alla presentazione della pratica e limitatamente a:

- Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.);
- Documento di trasporto (Multimodal Dangerous Goods Form o equivalente);
- Dichiarazione del chimico di cui al D.M. 459/91 eventualmente, necessaria,

in deroga a quanto riportato nel presente Titolo III è consentito:

- a. Differenza di non più del 10% in peso tra le quantità dichiarate preliminarmente e l'originale effettivamente presente al seguito del veicolo;
- b. Mancanza dell'indicazione di data e ora di inizio trasporto.
- c. Mancanza di una o più firme sul F.I.R.;
- d. Nel caso in cui la documentazione presentata sia carente di uno o più degli elementi di cui ai precedenti punti a), b) e c) l'istante dovrà presentare, a pena di diniego, una dichiarazione del produttore dei rifiuti secondo il modello in allegato n. 2 al presente regolamento.

Le prescrizioni di cui al precedente comma valgono ai soli fini della procedura di cui al presente regolamento restando fermi, in capo ai soggetti responsabili, tutti gli obblighi derivanti da altre leggi e/o regolamenti in materia di trasporto rifiuti e compilazione dei F.I.R.

Articolo 15

(Ulteriori disposizioni in merito alla presentazione delle istanze)

Una copia dell'autorizzazione/nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima verrà inviato a cura dell'istante entro 24 ore dal ritiro (raccomandatario marittimo, armatore, comandante della nave o delegati) all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Qualora dai documenti o dai controlli esperiti sorgano dubbi sostanziali circa la veridicità o affidabilità della documentazione, ovvero sulla qualità della merce pericolosa o sul rifiuto, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax si riserva di richiedere l'intervento di uno dei Consulenti Chimici del Porto regolarmente iscritti negli appositi registri, ponendo le spese in capo al richiedente.

TITOLO IV

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI DETTAGLIO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO, NONCHÉ PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E IL REIMBARCO SU ALTRE NAVI DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COLLI

Articolo 16

Le procedure oggetto del presente Titolo sono contenute nell'Ordinanza n. 116/2010 in data 23.07.2010 della Capitaneria di Porto di Cagliari.

La documentazione da presentare alla Capitaneria di Porto di Cagliari e Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax è quella prevista dal D.M. 459/91, unitamente al F.I.R..

La dichiarazione del Dottore in Chimica iscritto all'albo, obbligatoria per l'imbarco di rifiuti non pericolosi, qualora inviata preliminarmente per via telematica dovrà essere disponibile in originale dal momento dell'ingresso della merce in porto, a pena di diniego dell'imbarco stesso.

Qualora dai documenti o dai controlli esperiti sorgano dubbi sostanziali circa la veridicità o affidabilità della documentazione e della certificazione sul rifiuto, l'Autorità Marittima si riserva di richiedere l'intervento di uno dei consulenti chimici del porto di Cagliari regolarmente iscritti negli appositi registri, ponendo le spese in capo al richiedente.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Mattia CANIGLIA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n° 82*